

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dott. Hans Wyss
Direttore dell'Ufficio federale di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna

10 giugno 2008

Modifica delle seguenti ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali:

- Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
- Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)
- Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)
- Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC)
- Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV)

Signor Direttore,

la ringraziamo per averci sottoposto in consultazione le revisioni alle ordinanze sopra citate, in merito alla quale formuliamo di seguito le nostre osservazioni. Il nostro giudizio complessivo è senz'altro positivo tenuto conto che si tratta in gran parte di modifiche necessarie per adeguare queste norme alla legislazione comunitaria.

Abbiamo dovuto consultare il testo originale in tedesco, non avendo ancora ricevuto la versione in italiano.

Proponiamo di seguito delle modifiche ai singoli articoli.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Art. 2

Il testo proposto contiene un errore di battitura. La lett. u. deve leggersi lett. j.

Art. 7 cpv. 1

Siamo dell'avviso che per garantire una lettura univoca del testo, vista la presenza di ispettori delle derrate alimentari che svolgono attività ispettive per conto dei comuni o di terzi, occorra specificare che l'accesso é riservato agli ispettori cantonali.

proposta: "Zugang zu TRACES haben sowie die **kantonalen** Lebensmittelinspektorinnen und Lebensmittelinspektoren. "

Art. 7 cpv. 4

Proponiamo di mantenere l'attuale ultima frase al capoverso 4 relativa alle indennità.

proposta: " Le autorità cantonali non versano alcuna indennità."

Art. 18 cpv.4

Seppure non coinvolto in questa revisione proponiamo una modifica all'art. 18 cpv. 4. L'attuale testo limita la possibilità di convenzioni tra l'UFV e i Cantoni per quanto riguarda controlli su animali e prodotti animali provenienti dall'estero da parte dei veterinari ufficiali. Proponiamo di poter coinvolgere, oltre ai veterinari ufficiale, i chimici cantonali.

proposta: „Das BVET kann mit den Kantonen Vereinbarungen über die Durchführung von Kontrollen von Tieren und Tierprodukten aus dem Ausland durch amtliche Tierärztinnen und Tierärzte **sowie durch Kantonschemikerinnen und Kantonschemikern** abschliessen.“

Art. 18 cpv.4

Salutiamo positivamente questa modifica.

Art. 43, cpv. 4

Anche questo articolo non é coinvolto dalla revisione. Proponiamo però una modifica al fine di creare la base legale per la fatturazione delle analisi eseguite dai Cantoni in base al cpv. 2 del presente articolo. L'art. 45 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari non prevede infatti la possibilità di fatturare le analisi se il risultato attesta la conformità del prodotto esaminato.

proposta: "I Cantoni possono riscuotere tasse **conformemente** al diritto cantonale per le prestazioni di servizi fornite in esecuzione della presente ordinanza. **Il costo delle analisi effettuate dai Cantoni in base al cpv. 2 può essere posto a carico della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, indipendentemente dall'esito delle analisi.** È fatto salvo l'articolo 45 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari. "

Art. 48, cpv. 2

Salutiamo con piacere questa modifica. Si tratta di una procedura che agevola la collaborazione tra autorità cantonali e doganali.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)

Art. 4, lett a

Proponiamo per motivi organizzativi di mantenere il testo attuale.

proposta: "a. notificare per fax al servizio veterinario di confine le partite soggette ad obbligo di dichiarazione, almeno 24 ore prima del loro arrivo oppure il giorno feriale precedente se le partite arrivano di domenica o in un giorno festivo;"

Art. 8a cpv. 5

Il testo contiene un errore. Il capoverso citato deve essere il 4 e non il 5.

proposta: "Teile und Abschnitte, die nicht nach Absatz 4"

Art. 32a

Occorre rivedere il testo in quanto la presente ordinanza non contempla un articolo 8bis.

Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC)


Art. 7

Salutiamo con piacere questa modifica che rende l'articolo di immediata interpretazione.

Voglia gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Borradori

Il Cancelliere

G. Gianella

